

Saluzzo, lì 29 novembre 2023

Spett.le Cliente

## CIRCOLARE N. 865/2023

**Oggetto:** Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 –  
Incentivo al pensionamento - Comunicazione.

L'art. 1, comma 286, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ha previsto testualmente che "i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore".

Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: "Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023.

Tanto premesso, si fa presente che l'articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo.

Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserendo l'articolo 14.1, il quale dispone che: "In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile»".

L'INPS, con Circolare n. 82 del 22 settembre 2023, che si allega ad ogni buon fine alla presente, ha dettato le istruzioni operative per il riconoscimento di detto incentivo.

Si invitano pertanto gli Enti/clienti a verificare se nel proprio personale esistono situazioni di questo tipo, ed in caso affermativo portare a conoscenza degli stessi dipendenti quanto sopra e successivamente **far pervenire alla scrivente la documentazione utile perchè si possa provvedere alla corretta elaborazione della busta paga e della relativa LISTAPOSTA.**

Tanto si comunica per opportuna conoscenza, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Enti Service S.r.l.